





Numero Atti: 65590

Ultima Gazzetta Ufficiale del : 15 ottobre 2020





Dettaglio atto

STAMPA

Atto suddiviso

Ministero della Salute

Ordinanza 07 ottobre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A05464)

(G.U. Serie Generale , n. 249 del 08 ottobre 2020)

 \uparrow

IL MINISTRO DELLA SALUTE

```
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118
della
Costituzione;
 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
 Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti
allo
Stato in materia di tutela della salute;
 Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
in particolare, l'art. 2, comma 2;
 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da
COVID-19»;
 Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito,
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante
«Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
 Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125,
particolare,
l'art. 1, comma 1, e l'art. 5;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella
Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
```

```
per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
                                               COVID-19,
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
lurgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre
2020,
n. 222;
 Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020,
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;
 Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre
2020,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020,
h.
234;
 Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020,
ln .
239;
 Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali e'
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
agenti virali trasmissibili;
 Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e'
stata
valutata come «pandemia» in
                               considerazione dei livelli
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
 Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a
livello
nazionale e internazionale e il carattere particolarmente
diffusivo
dell'epidemia da COVID-19;
 Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma
del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con
```

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre ulteriori misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale; Emana la seguente ordinanza: Art. 1 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna ferme restando disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio ministri 7 settembre 2020, come prorogato dal decreto-legge 7 2020, n. 125, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro: a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone e risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. 2. Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. 3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo

per chiunque di segnalare tale situazione tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite dei telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non si applicano nei previsti dall'art. 6, comma 6, lettere da a) a d), e comma 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri settembre 2020 e dall'art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 2020, ln. 125. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6, comma 6, lettera d-bis) del citato decreto. 5. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza sostituiscono quelle di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, come modificate dall'ordinanza 21 settembre 2020. 4

Art. 2

Proroga delle ordinanze 21 settembre e 25 settembre 2020

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, l'efficacia delle ordinanze del Ministro della salute 21 settembre 2020 e 25 settembre 2020 e' prorogata sino al 15 ottobre 2020.

1

Art. 3

Disposizioni finali

```
1. La presente ordinanza produce effetti dall'8 ottobre 2020 e
sino
all'adozione di un successivo decreto del Presidente del
Consiglio
dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge
25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020.
 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano
alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative
norme
di attuazione.
 La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 7 ottobre 2020
                                               Il Ministro:
Speranza
                            _____
Avvertenza:
   A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020,
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase
controllo preventivo della Corte dei conti, e'
provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
```

Home Guida Mappa Privacy

© Ministero della Salute - Lungotevere Ripa 1, 00153 Roma Centralino 06.5994.1 a cura della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.